

# Polizza fideiussoria per cauzioni

## La tua polizza

Numero: 501663606  
Contraente DE BIASI S.R.L.

## I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di CALDOGNO  
VIA MOLINETTO 2  
36030 CALDOGNO  
Telefono: 0444 905084  
Fax: 0444 905085  
E-mail: CALDOGNO1@AGEALLIANZ.IT

## Il sito internet

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

## Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000  
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320  
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

**Allianz** 

**Polizza n. 501663606**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: DE BIASI S.R.L.  
 Codice fiscale/Partita IVA: 02688300249  
 Indirizzo: STR. MAROSTICANA 172/U  
 C.A.P.: 36100 Città: VICENZA (VI)

PEC: POSTA@PEC.DEBIASI.NET

### Ente Garantito / Beneficiario

Ragione Sociale: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA E DEL TERRITORIO  
 Città: ROMA

### Durata

Decorrenza: 11/10/2021 Scadenza: 11/10/2028

Durata: anni 7 mesi 0 giorni 0

CODICE GARANZIA: 136 ALBO RIFIUTI

Oggetto garanzia: Polizza fideiussoria per le Imprese esercenti attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei servizi stessi

Importo garantito: euro 300.000,00 (euro trecentomila/00)

data di emissione: 11/10/2021


### Premio

	<i>(importi espressi in euro)</i>			
	Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	10.409,78	12,50 %	1.301,22	11.711,00

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tali attività



01K 00005016636066



Polizza n. 501663606

## Scheda di Polizza

### PREMESSO

1- che l'Impresa DE BIASI S.R.L., con sede in STR.MAROSTICANA 172/U - 36100 VICENZA, codice fiscale n. 02688300249, intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe D, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

### CIO' PREMESSO

La Società ALLIANZ S.p.A. abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 Giugno 1992 n.348, con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, codice fiscale n. 05032630963, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,

#### si costituisce fideiussore dell'impresa

DE BIASI S.R.L. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe D, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b) messa in sicurezza e bonifica
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell' Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

### CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO


#### Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

#### Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell' Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

#### Articolo 3 - (Durata della garanzia)



01K 00005016636066



Polizza n. 501663606

## Scheda di Polizza

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

### Articolo 4 - (Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

### Articolo 5 - (Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

### Articolo 6 - (Avviso di sinistro - Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
  - a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
  - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

### Articolo 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.

### Articolo 8 - (Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Articolo 9 - (Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.


### Articolo 10 - (Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

## B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Contraente.

**Art. 11 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; esso è calcolato in base alla durata della garanzia prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 3. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito salvo il caso in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso.

In tal caso la Società provvederà al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.



01K 00005016636066



Polizza n. 501663606

## Scheda di Polizza

**Art. 12 - Rivalsa** - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e il Beneficiario -, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.

**Art. 13 - Rivalsa delle spese di ricupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il ricupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.


**Art. 14 - Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

**Art. 15 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. ad ALLIANZ S.p.A., Settore Credito e Cauzioni, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 17 - Foro competente** - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro Competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.



Polizza n. 501663606

**Scheda di Polizza**Sottoscritto il Cinogno, in \_\_\_\_\_

Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante **DE BIASI s.r.l.**

Via MAROSTICANA, 172/U

36100 VICENZA

Tel.: 0444.597313 - Fax: 0444.595373

Partita IVA: 02688300249

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 4 - (Facoltà di recesso)
- Art. 12 - (Rivalsa)
- Art. 14 - (Deposito cautelativo)
- Art. 17 - (Foro competente)

Il sottoscritto Contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella scheda di polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi della legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Il sottoscritto Contraente, essendo il presente contratto vincolato a favore del terzo indicato nella relativa clausola e a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione, prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso fornita dal terzo.

Il sottoscritto Contraente, prende atto che la polizza pervenuta in suo possesso è prestata alle condizioni e con le modalità in essa contenute, condizioni e modalità che egli dichiara di conoscere e approvare,

Il sottoscritto Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuto contestualmente altri ad integrazione dello stesso


Firma del Contraente/Legale Rappresentante **DE BIASI s.r.l.**

Via MAROSTICANA, 172/U

36100 VICENZA

Tel.: 0444.597313 - Fax: 0444.595373

Partita IVA: 02688300249



01K 00005016636066



Polizza n. 501663606

### Scheda di Polizza

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario ▶



Firma del Contraente/Legale Rappresentante ▶

**DE BIASI s.r.l.**

Via MAROSTICANA, 172/U  
36100 VICENZA


Tel.: 0444.597313 Fax: 0444.595373  
Partita IVA: 02688300249

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore \_\_\_\_\_ del 30/08/2021

Firma dell'Agente / Esattore



Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta)



01K 00005016636066





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

**Il sottoscritto Sig. :**

**SAVIO FABIANO nato a Vicenza il 01/05/1966, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Societa' ALLIANZ S.P.A. con sede in TRIESTE – Via Largo Ugo Irneri nr.1, quale agente procuratore della ALLIANZ S.p.A. Agenzia di Caldogno, in forza di conferimento procura in data 19/05/1993 n. 74069 di Rep. Notaio Dr. Francesca Testa di Milano, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,**

**DICHIARA**


**in forza di suddetta procura, di essere legittimato a firmare fidejussioni per tipologia ed importi richiesti.**

**Si allega altresì fotocopia di documento di identità dello stesso.**

**Caldogno, 27/08/2021**

**In fede.**

**Savio Fabiano**






Cognome **SAVIO**  
 Nome **FABIANO**  
 Data di nascita **01-05-1966**  
 (atto n. **1498** p. **1** s. A **1966**)  
 a **VICENZA**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CALDOGNO (VI)**  
**VIA G. ZANELLA 28 int.02**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione \_\_\_\_\_  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **189**  
 Capelli **Brizzolati**  
 Occhi **Verdi**  
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Savio*  
**CALDOGNO** il **12-06-2017**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
**D'ordine del Sindaco**  
**Del Zotti Denis**  


Scadenza : **01-05-2028**  
 Diritti : **10,26**

**AY 2758250**



REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
**CALDOGNO**  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AY 2758250**  
 Di  
**SAVIO FABIANO**

